

Le indicazioni dell'Ufficio del massimario della Cassazione nella relazione n. 3/2020

Evasione, confisca allargata

La misura è applicabile sui beni acquisiti ante 2020

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Confisca allargata per gli evasori anche sui beni acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma. E questa una delle più rilevanti riflessioni fornite dall'Ufficio del massimario della Corte di cassazione nella relazione n. 3/2020 che illustra le modifiche normative intervenute in materia di reati tributari a opera del dl n. 124/2019 convertito in legge come da pubblicazione in G.U. il 24 dicembre scorso.

Cos'è la confisca allargata. Mediante l'inserimento del nuovo art. 12-ter nel corpo del dlgs 74/2000, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è stata estesa l'operatività di questo strumento di ablazione anche ai più gravi di tali reati (segnatamente, alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o mediante altri artifici di cui agli artt. 2 e 3, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11).

Ecco in cosa consiste la confisca per sproporzione: si tratta di quello strumento di ablazione inizialmente disciplinato dall'art. 12-sexies del 306/1992 e poi trasposto, immutato il testo, nell'art. 240-bis c.p., rubricato «Confisca in casi particolari», ma più noto come confisca «allargata» o «per sproporzione» proprio perché, pronunciata sentenza definitiva di condanna o di patteggiamento, agisce su quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

Come si evince anche dalla relazione dell'Ufficio del massimario, originariamente era contemplata dall'ordinamento solo per un ristretto numero di figure di reato, il cui novero è andato, via via, integrandosi, per fronteggiare nuove forme di criminalità, soprattutto economica, considerato che le altre misure previste dall'ordinamento si rivelano spesso inadeguate a contrastare in modo adeguato il fenomeno dell'accumulazione di ricchezze illecite.

Tale misura si differenzia dalla confisca «tradizionale» (di cui all'art. 240 c.p. nonché, con particolare riferimento ai reati tributari, all'art. 12-bis dlgs 74/2000), che nel caso di condanna o patteggiamento è sempre ordinata per quei beni che costituiscono il pro-

I chiarimenti dell'ufficio del massimario	
Norma	Mediante l'inserimento del nuovo art. 12-ter nel corpo del dlgs 74/2000, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è stata estesa anche ai più gravi di tali reati l'operatività della confisca c.d. allargata disciplinata dall'art. 240-bis c.p. (rubricato «Confisca in casi particolari»)
Reati interessati	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 d.lgs. 74/2000, quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è > 200.000 euro • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 d.lgs. 74/2000 quando l'imposta evasa è > 100.000 euro • Emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. 74/2000, quando l'imposto non rispondente al vero di cui in fattura è > 200.000 euro • Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 dlgs 74/2000, quando l'ammontare delle imposte (+ sanzioni e interessi) è > 200.000 euro (comma 1), o quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è > 200.000 euro (comma 2)
Prima questione	La confisca allargata si applicherà anche ai casi di condanna per reato tributario fraudolento commesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova norma?
La risposta del legislatore, illustrata dall'ufficio del massimario	La giurisprudenza consolidata risponderebbe affermativamente. MA, come illustra la relazione 3/2020, in sede di conversione del decreto si è introdotta una disposizione ad hoc, che si traduce in NO, per cui la confisca allargata si applica «esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», e quindi al 25 dicembre scorso
Seconda questione	Che ne è dei beni acquisiti prima dell'entrata in vigore della riforma? Potranno essere comunque confiscati?
La risposta della cassazione, avallata dall'ufficio del massimario	SI'. L'orientamento giurisprudenziale consolidato, avallato dalla relazione, afferma che la confisca può essere disposta anche in relazione a beni acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni

fitto o il prezzo dell'illecito fiscale (salvo che appartengano a persona estranea al reato), ovvero, quando essa non è possibile, per quei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (c.d. forma per equivalente).

Infatti, se è pur vero che la giurisprudenza è concorde che il profitto confiscabile possa essere costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito e possa anche consistere nel risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento del tributo, la confisca tradizionale impone pur sempre di dimostrare l'esistenza di un vincolo di pertinenza, in termini di strumentalità o di derivazione, tra i beni da confiscare e il reato per cui è pronunciata condanna.

Al contrario, la confisca allargata dà rilevanza esclusivamente alla relazione tra la res e il condannato.

L'estensione ai reati tributari. Il decreto fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 ottobre aveva previsto l'estensione di tale misura a un numero più ampio di reati tributari.

La commissione finanze è

invece intervenuta sul testo del decreto-legge per escludere la confisca allargata sia per le ipotesi non fraudolente, sia per l'occultamento di scritture contabili, la cui sussistenza non richiede alcuna quantificazione dell'imposta evasa, essendo punita la condotta di chi occulta o distrugge le scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Per gli altri delitti fiscali, ovvero quelli connotati da maggiore insidiosità, invece si è dato l'ok alla misura, anche se si è allentata un po' la stretta innalzando la soglia al di sotto della quale la confisca non è applicabile: tanto per l'emissione quanto per l'utilizzo di fatture false, l'importo non rispondente al vero indicato nei documenti deve essere superiore a 200.000 euro (mentre per l'applicazione della pena più grave da 4 a 8 anni di reclusione sarà sufficiente che i passivi fittizi ammontino a 100.000 euro)

La sorte dei reati commessi e dei beni acquisiti pre-2020. Ma il profilo che più di tutti l'Ufficio del massimario sottolinea è che la confisca «per sproporzione» viene qualificata dalla giu-

risprudenza come misura di sicurezza: da ciò deriva che dovrebbe essere regolata, secondo quanto previsto dall'art. 200 c.p., dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione.

Tuttavia, come puntualmente spiegato dalla relazione 3/2020 in esame, si possono individuare situazioni di sfasatura tra la disciplina vigente al momento del fatto e quella esistente al tempo della applicazione della misura. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale riportato nel documento, nel caso in cui il fatto non costituisca reato al momento della sua realizzazione, a esso non potrà conseguire l'applicazione della misura di sicurezza successivamente prevista dal legislatore.

Qualora, invece, il fatto già al momento della sua realizzazione costituisca reato e dopo il legislatore vi ricollegli l'operatività della misura, essa potrà ugualmente infliggersi al suo autore.

Nel caso che ci occupa, ciò avrebbe significato che, in assenza di previsioni ad hoc, la confisca si sarebbe applicata anche ai casi di condanna per reato tributario fraudolento commesso in epoca antero-

re all'entrata in vigore della nuova norma.

La Commissione Finanze ha colto la problematicità della questione e in sede di conversione del decreto ha introdotto all'art. 12-ter una disposizione ad hoc volta a risolvere il suddetto profilo di diritto intertemporale: «Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», e quindi al 25 dicembre scorso.

Superato l'impasse, la relazione tiene invece a precisare come la norma non incida su un altro orientamento consolidato, ovvero quello secondo cui la confisca può essere disposta anche in relazione a beni acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita o che l'hanno estesa, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca in questione, da comprendere tra le misure di sicurezza.